



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'articolo 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTA la legge n. 178 del 30 dicembre 2020 recante l'approvazione del “Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2020 recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”;

VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e in particolare l'art. 60 recante misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca, il quale dispone, al comma 1, che “*in considerazione dei disagi determinati dalla crisi epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento, è istituito, per l'anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77*”;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all' art. 5, comma 1, lett. a), ha istituito il fondo di finanziamento ordinario delle università statali;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e in particolare l'articolo 2, comma 5, in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 – 2009, e l'articolo 5, comma 2, in cui si prevede che “*alle medesime condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti*”;

VISTO l'articolo 12-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il quale prevede che “*Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590*”;

VISTO decreto ministeriale 31 marzo 2016 (prot. n. 216), con il quale, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è stata istituita la Scuola internazionale di dottorato *Gran Sasso Science Institute* (GSSI), come Istituto di



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, con specifico contributo a valere su distinto capitolo di bilancio a decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dello stesso d.l. n. 42 del 2016;

RITENUTO che il GSSI possa partecipare alle assegnazioni di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 12-*bis* del d.l. n. 91 del 2017;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute e in particolare l'articolo 2, comma 1, in cui si prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti ivi stabiliti, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;

VISTA la legge 28 gennaio 1999, n. 17, di integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, relativo all'intervento delle Università a favore degli studenti con disabilità e al sostegno finanziario annuale del Ministero agli Atenei statali a valere sul FFO;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

VISTO l'articolo 2, comma 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che la quota destinata alla Libera Università di Bolzano e al Conservatorio di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, deve essere accantonata in bilancio e resa indisponibile;

VISTO l'art. 1-ter del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 relativo alla programmazione triennale e alla valutazione delle Università;

VISTO il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, relativo a "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1", con particolare riferimento all'art. 3 "Percorsi di orientamento";

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, relativo alla "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTI i provvedimenti legislativi finalizzati a interventi a sostegno degli studenti, in particolare l'art. 1 del decreto legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, recante "iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità", e l'art. 1, co. 290 – 293, della l. 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), relativi ai piani per l'orientamento e il tutorato;

VISTO l'art. 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, relativa alla statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica non statali;

VISTI l'art. 1, co. 742, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'art. 1, co. 282, legge 27 dicembre 2019, n. 160, e l'art. 1, comma 542, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, relativi al finanziamento annuale da parte del Ministero alle Istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali per l'attuazione ai servizi e alle



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

iniziative in favore degli studenti disabili nonché degli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento;

VISTO il decreto ministeriale del 25 marzo 2021, n. 289, relativo a “Linee Generali d’indirizzo della programmazione delle università 2021 – 2023” adottato in attuazione dell’art. 1-ter della citata legge n. 43/2005, con il quale sono stati, fra l’altro indicati tra gli obiettivi della programmazione l’ampliamento dell’accesso alla formazione superiore e la innovazione dei servizi agli studenti per la riduzione delle diseguaglianze, fornendo altresì appositi indirizzi per l’orientamento e il tutorato degli studenti;

CONSIDERATO che le risorse di cui al citato art. 60 del D.L. 73/2021, pari complessivamente a 50 milioni di euro, sono state stanziare sul capitolo 1720 dello stato di previsione della spesa del Ministero per l’anno 2021

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri di riparto e di utilizzazione delle suddette risorse;

### DECRETA

#### Articolo 1 (Ripartizione risorse)

1. Le risorse stanziare sul fondo di cui all’art. 60, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, iscritte sul capitolo n. 1720 dello Stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca dell’anno 2021, sono ripartite a titolo di cofinanziamento in base alla tipologia di Istituzione, tenuto conto della dimensione, dei percorsi di studi e del numero delle Istituzioni, come segue:

<b>Tipologia Istituzione</b>	<b>Importo</b>
Istituzioni universitarie statali	€ 40.000.000
Istituzioni universitarie non statali	€ 4.000.000
Istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica statali	€ 5.150.000
Istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica non statali	€ 850.000
<b>TOTALE</b>	<b>€ 50.000.000</b>

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite sui seguenti capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione per gli importi di seguito indicati:

<b>Capitolo</b>	<b>Denominazione capitolo</b>	<b>Importo</b>
1694 pg. 11	Finanziamento ordinario università	€ 40.000.000
1692 pg 3	Contributi alle università non statali	€ 4.000.000
1673 pg. 6	Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori di studi musicali e coreutici e biblioteche annesse, dell’Accademia nazionale d’arte drammatica e degli I.S.I.A.	€ 5.150.000
1781 pg 2	Contributi agli istituti superiori di studi musicali non statali	€ 650.000
1782 pg 2	Contributi alle accademie non statali di belle arti	€ 200.000
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 50.000.000</b>



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

3. Le risorse di cui al comma 1, da utilizzare secondo le modalità indicate all'articolo 2, sono ripartite fra le Istituzioni afferenti a ciascuno dei tipi sopraindicati, secondo i criteri indicati agli articoli 3, 4, 5, 6.

### Articolo 2 (Modalità di utilizzo)

1. Le risorse di cui all'articolo 1 sono utilizzate dalle Istituzioni per le finalità di cui all'art. 60, comma 1, del D.L. 73/2021 a titolo di cofinanziamento delle attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l'accesso ai corsi della formazione superiore e alle azioni di recupero e inclusione anche con riferimento agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.
2. Le attività e azioni di cui al comma 1 sono finalizzate a rimuovere le diseguaglianze, connesse alla condizione sociale e personale, che determinano disparità nell'accesso alla formazione superiore, nella regolarità degli studi e nei tempi di conseguimento del titolo di studio, negli sbocchi occupazionali successivi al conseguimento del titolo.
3. Le Istituzioni nell'ambito della loro autonomia provvedono alla predisposizione e all'attuazione dei programmi, anche congiunti, finalizzati al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, che prevedano azioni quali:
  - a) orientamento in ingresso al sistema della formazione superiore in favore degli studenti delle scuole secondarie superiori, prevedendo ove necessario il coinvolgimento delle famiglie, e attività di consulenza specifica, per l'autovalutazione e lo sviluppo delle competenze dello studente, al fine di favorire una scelta consapevole del percorso di studi basata sulle proprie attitudini personali e sulle successive possibilità occupazionali;
  - b) potenziamento di ciascuna delle fasi dell'orientamento in ingresso, durante e in uscita dal ciclo di studi mediante azioni di consulenza specifica anche psicologica per lo sviluppo delle risorse personali e per favorire l'accesso al mondo del lavoro, prevedendo laddove possibile il coinvolgimento della rete territoriale delle università e del sistema di partenariato pubblico privato, a beneficio degli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento, al fine di evitare la dispersione o l'abbandono del corso di studi;
  - c) supporto agli iscritti ai corsi finalizzato alla definizione del proprio piano di studio, ivi inclusi eventuali periodi di mobilità o di tirocinio curricolare, e al rispetto dei tempi previsti per il conseguimento del titolo;
  - d) attività di formazione e informazione rivolte al corpo docente delle scuole secondarie superiori in materia di orientamento e sulle competenze necessarie per il completamento degli studi, con particolare attenzione ai percorsi e ai processi di inclusione degli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento;
  - e) promozione di attività didattiche e laboratoriali sperimentali in favore degli studenti e dei docenti della scuola secondaria superiore, finalizzate all'avvicinamento al metodo scientifico e alla didattica universitaria;
  - f) attivazione o potenziamento delle attività di *counseling* psicologico di supporto agli studenti;
  - g) attivazione o potenziamento delle attività svolte in presenza di orientamento e tutorato per gli studenti;
  - h) interventi infrastrutturali e di ammodernamento delle dotazioni per la didattica finalizzati all'eliminazione di eventuali barriere che limitino la mobilità, l'accessibilità alle strutture universitarie e la partecipazione alle attività formative, siano queste motorie, sensoriali o causate da disturbi specifici dell'apprendimento;
  - i) acquisizione di materiale didattico e di ausili per la didattica finalizzati all'orientamento e alla partecipazione alle attività formative, con particolare attenzione agli studenti con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento;



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

- j) misure, anche di carattere economico, riservate agli studenti che versano in particolari condizioni di svantaggio socio economico, con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- k) modalità di organizzazione della didattica che consentano la frequenza delle attività formative e il recupero dei ritardi degli studenti per gli studenti che versano in particolari condizioni di svantaggio socio economico, ivi compresi gli studenti-lavoratori, o con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- l) potenziamento dei servizi di mobilità da e per le strutture universitarie per favorire l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità, nelle zone che presentano carenza dei servizi di logistica e trasporto locale;
- m) supporto e formazione agli studenti e acquisizione di materiale didattico e laboratoriale per potenziare il tutorato;
- n) formazione e informazione per il corpo docente e amministrativo delle Università con specifico riferimento ai temi dell'inclusione delle persone con disabilità o con disturbi specifici dell'apprendimento;
- o) interventi volti a favorire l'equilibrio di genere nell'accesso alle diverse aree disciplinari dei corsi di studio.

Le Istituzioni possono in ogni caso prevedere ulteriori e diverse azioni, coerenti con la normativa e gli obiettivi sopraindicati, dandone adeguata motivazione nella verifica di cui al comma 6.

- 4. Le Università statali integrano le azioni di cui al comma 3 con quelle attuate nell'ambito della propria programmazione strategica in coerenza con il DM 25 marzo 2021 n. 289 (linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2021-2023), dei Piani per l'orientamento e il tutorato e il Piano Lauree scientifiche per il triennio 2021-2023 secondo gli indirizzi forniti con il medesimo DM n. 289/2021, nonché con i progetti finanziati annualmente a valere sul FFO, ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 gennaio 1999, n. 17, a sostegno agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.
- 5. Le Istituzioni AFAM statali integrano le azioni di cui al comma 3 con quelle attuate a valere sui finanziamenti specifici a sostegno agli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 742, l. 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'art. 1, co. 282, l. 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'art. 1, comma 542, della L. 30 dicembre 2020, n. 178.
- 6. Entro il mese di ottobre 2022, si provvede alla verifica dell'utilizzo delle predette risorse e dei risultati raggiunti secondo modalità definite dalla competente direzione generale del Ministero. Le somme eventualmente non utilizzate sono recuperate per essere riattribuite quale ulteriore cofinanziamento delle attività realizzate dalle Istituzioni che hanno provveduto al completo utilizzo delle risorse assegnate.

### Articolo 3

(Ripartizione tra le Istituzioni universitarie statali)

- 1. L'importo di € 40.000.000 è assegnato alle Istituzioni universitarie statali, ivi compresi gli Istituti universitari ad ordinamento speciale, nel seguente modo:
  - a. ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di € 125.000;
  - b. l'importo restante è attribuito in proporzione al numero
    - i. degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale, rilevati nell'anagrafe nazionale degli studenti (peso 80%);
    - ii. degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, rilevati dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (peso 20%).

### Articolo 4

(Ripartizione tra le Istituzioni universitarie non statali)



## *Il Ministro dell'università e della ricerca*

1. L'importo di € 4.000.000 è assegnato alle Istituzioni universitarie non statali già ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991 nell'anno 2020, nel seguente modo:
  - a. ad ogni Istituzione, ivi comprese le Università telematiche, è attribuita una quota fissa di € 25.000;
  - b. l'importo restante è attribuito a tutte le Istituzioni, con esclusione delle Università telematiche, in proporzione al numero
    - i. degli studenti iscritti entro il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale, rilevati nell'anagrafe nazionale degli studenti (peso 80%);
    - ii. degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, rilevati dall'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca (peso 20%).

### Articolo 5

(Ripartizione tra le Istituzioni AFAM statali)

1. L'importo di € 5.150.000 è assegnato alle Istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica statali, nel seguente modo:
  - a. ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di € 25.000;
  - b. l'importo restante è attribuito in proporzione al numero
    - i. degli studenti iscritti, rilevati dall'ufficio di statistica del Ministero (peso 80%);
    - ii. degli studenti dei corsi con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, rilevati dall'ufficio di statistica del Ministero (peso 20%).

Agli studenti iscritti ai corsi di livello preaccademico viene attribuita ai fini del calcolo di cui ai punti i. e ii. una ponderazione pari a 0,3.

### Articolo 6

(Ripartizione tra le Istituzioni AFAM non statali)

1. L'importo di €. 650.000 è assegnato alle Istituzioni di studi superiori di studi musicali non statali, nel seguente modo:
  - a. ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di € 25.000;
  - b. l'importo restante è attribuito in proporzione al numero
    - i. degli studenti iscritti, rilevati dall'ufficio di statistica del Ministero (peso 80%);
    - ii. degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, rilevati dall'ufficio di statistica del Ministero (peso 20%).

Agli studenti iscritti ai corsi di livello preaccademico viene attribuita ai fini del calcolo di cui ai punti i. e ii. una ponderazione pari a 0,3.
2. L'importo di €. 200.000 è assegnato alle accademie non statali di belle arti che hanno presentato domanda di statizzazione ai sensi dell'art. 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nel seguente modo:
  - a. ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di € 25.000;
  - b. l'importo restante è attribuito in proporzione al numero
    - i. degli studenti iscritti, rilevati dall'ufficio di statistica del Ministero (peso 80%);
    - ii. degli studenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, rilevati dall'ufficio di statistica del Ministero (peso 20%).

Agli studenti iscritti ai corsi di livello preaccademico viene attribuita ai fini del calcolo di cui ai punti i. e ii. una ponderazione pari a 0,3.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO  
*prof.ssa Maria Cristina Messa*